

I dati relativi a ciascuna persona inserita nell'elenco anagrafico sono da essa dichiarati ai Centri per l'impiego, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta di inserimento.

Sono pure inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico i lavoratori per i quali il Centro per l'impiego riceve una delle seguenti comunicazioni:

- comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257;
- comunicazione degli istituti previdenziali e degli organi ispettivi in materia di lavoro.

Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico spettano al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio della persona inserita. Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai Centri per l'impiego del rispettivo territorio.

Ai fini ed effetti dell'inserimento nell'elenco anagrafico il domicilio deve essere uno e uno solo.

In caso di trasferimento del domicilio, la persona interessata deve presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il luogo del nuovo domicilio; questo richiederà al Centro per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati posseduti ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. La presa d'atto, da parte del Centro per l'impiego di provenienza, costituisce il provvedimento che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati. Qualora la presa d'atto non pervenga entro 30 giorni dalla richiesta si considerano, comunque, acquisiti i dati forniti dal lavoratore.

Qualora il domicilio sia diverso dalla residenza, sarà cura del Centro per l'impiego acquisire una dichiarazione del lavoratore in ordine all'elezione di domicilio e renderlo edotto delle conseguenze amministrative di tale scelta. In

casi di inserimento d'ufficio si farà riferimento alle risultanze documentali.

Ogni comunicazione del Centro per l'impiego al lavoratore è effettuata presso il domicilio registrato nell'elenco anagrafico; sarà cura del lavoratore comunicare al Centro per l'impiego ogni variazione del medesimo.

Il Centro per l'impiego che riceva comunicazione, per effetto di specifica normativa, concernente persona domiciliata in territorio di competenza di altro Centro per l'impiego, provvede a registrare questa persona quale "utente esterno", ed inoltra la comunicazione al Centro per l'impiego competente.

Le persone restano inserite nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determini la cancellazione:

- richiesta da parte della persona inserita;
- raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentano al Centro per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
- decesso del lavoratore;
- scadenza del permesso di soggiorno o, comunque, se di durata superiore, decorrenza di un periodo pari a sei mesi successivi alla perdita del lavoro, fatto salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

La persona così cancellata dall'elenco anagrafico resta tuttavia inserita nell'archivio informatico.

### **C. La scheda professionale.**

L'articolo 5 del D.P.R. n. 442/2000 provvede ad istituire la scheda professionale; in materia è in seguito intervenuto il Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001.

Nella scheda professionale sono inseriti, oltre ai dati dell'elenco anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali, nonché alle disponibilità della persona. Il sistema di codifica concernente le informazioni relative alla professionalità della persona, così come le qualifiche professionali, vengono

definiti secondo disposizioni dell'allegato al Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001.

La scheda professionale viene compilata dai Centri per l'impiego e rilasciata alle persone inserite nell'elenco anagrafico che ne facciano richiesta, senza alcun onere per queste ultime.

Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati della scheda professionale spettano al Centro per l'impiego nel cui elenco anagrafico la persona è inserita.

Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai Centri per l'impiego.

Il Centro per l'impiego acquisisce, anche gradualmente, le informazioni da inserire nella scheda professionale attraverso:

- dichiarazioni fornite dal lavoratore;
- comunicazioni provenienti dai Centri per l'impiego;
- ogni altra fonte che attesti lo svolgimento di esperienze formative o professionali;
- informazioni assunte d'iniziativa dei Centri per l'Impiego;
- recupero di dati ed informazioni disponibili negli archivi informativi dei Centri per l'impiego.

#### **C.1. Accesso ai dati.**

L'accesso ai dati dell'elenco anagrafico e della scheda professionale avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 442/2000 e della legislazione regionale in materia. Obiettivo della Regione è quello di costruire rapidamente, attraverso la collaborazione istituzionale con le Province e sentita la Commissione Regionale Tripartita, un sistema di regole di accesso ai dati da parte dei diversi soggetti privati previsti dalla normativa, tramite convenzione o accordi stipulati con le Province.

I soggetti che inviano la comunicazione di assunzione ai Centri per l'Impiego via internet, tramite la procedura denominata SARE, possono accedere ai dati dei lavoratori da

loro immessi, tramite specifiche convenzioni con la Provincia.

Tutti i soggetti pubblici e privati, legittimati all'inserimento ed aggiornamento dei dati, sono tenuti a farne uso in esclusiva connessione ad esigenze e finalità di promozione delle opportunità professionali della persona inserita nell'elenco anagrafico; nel rispetto inoltre della sua dignità e riservatezza.

L'inserimento e l'aggiornamento dei dati è consentito al Centro per l'impiego ed ai Servizi pubblici per l'impiego, oltretutto, nei casi stabiliti, alla persona inserita nell'elenco anagrafico ed ai suoi eventuali datori di lavoro.

Ai fini della propria disponibilità al lavoro e nell'ambito del colloquio con il servizio competente, la persona inserita nell'elenco anagrafico deve indicare in quale ambito (provinciale, regionale, nazionale o europeo) consente la pubblicizzazione attraverso canali diversi dal servizio di incontro domanda/offerta erogato dal servizio competente. Analoga modalità è adottata anche per le offerte di lavoro delle aziende.

#### **D. Lo stato di disoccupazione.**

Il testo del D.lgs. n. 181/2000 è stato su questa materia quasi integralmente modificato dal D.lgs. n. 297/2002. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 181/2000 modificato, lo "stato di disoccupazione" è dato dalla "condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti". Tale definizione, per esplicita previsione di legge, opera nell'ordinamento nazionale "ad ogni effetto". Si veda peraltro l'art. 7 del D.lgs. n. 181/2000 modificato: "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, continuano a trovare applicazione le normative vigenti in materia previdenziale" e l'art. 3, comma 5 : "Nei rapporti con la pubblica amministrazione lo stato di disoccupazione può essere dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza (cioè autocertificazione)".

Lo stato di disoccupazione si compone pertanto di un elemento oggettivo (lo stato di privo di lavoro), di un elemento

soggettivo (la immediata disponibilità) e di un elemento esterno (il rapporto con i Servizi pubblici per l'impiego).

La durata dello "stato di disoccupazione", una volta acquisito, si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.

Considerato che le analisi sul mercato del lavoro della nostra regione evidenziano che le tensioni maggiori si rilevano sul lato della domanda di lavoro, piuttosto che su quello dell'offerta, occorre avere una particolare attenzione a tutte le condizioni di non occupazione già oggetto di percorsi negoziali, come, ad esempio, quelle riguardanti i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee dell'attività, i lavoratori di settori interessati da fenomeni di stagionalità (turismo, terme, agricoltura, ecc.), i lavoratori con rapporto di lavoro a part-time a tempo indeterminato.

Per quello che riguarda i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee dell'attività, il rapporto che questi instaureranno con i Centri per l'Impiego non può prescindere dalla peculiarità della loro provenienza, regolata peraltro anche dalla contrattazione collettiva. Pertanto una particolare attenzione dovrà essere posta, a partire dal colloquio iniziale, allo specifico percorso professionale ed al probabile rientro in azienda di tali lavoratori.

Per quello che riguarda i lavoratori con contratti di stagionalità lunghi, si affida principalmente al patto tra il servizio competente ed il lavoratore il compito di definire le misure concordate, adeguate alla posizione ed alle aspettative del lavoratore.

La Regione monitorerà gli elementi quantitativi e qualitativi riconducibili alle fattispecie predette.

La Regione opererà, invece, per individuare e monitorare, per le evidenti implicazioni, le categorie di persone che richiedono il riconoscimento dello stato di disoccupazione a fini diversi da quelli occupazionali attinenti alla possibilità di beneficiare di particolari provvidenze di tipo sociale e/o assistenziale e ad affrontare, anche con le Pubbliche Amministrazioni interessate, le singole casistiche, al fine di una applicazione coerente della normativa, di una salvaguardia dei diritti definiti per legge e della necessità

di restringere e semplificare i compiti certificativi dei Centri per l'impiego.

#### **D.1. Riconoscimento e conservazione dello stato di disoccupazione.**

Lo "stato di disoccupazione" si acquisisce mediante presentazione personale dell'interessato presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, accompagnata da dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Per i minori la dichiarazione di immediata disponibilità dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, come previsto dal D.P.R. n.445/2000.

Le Province individuano peculiari ed idonee modalità di resa della dichiarazione di disponibilità ed acquisizione dello "stato di disoccupazione", per quanto concerne le persone disabili o altre categorie soggette per legge a limitazione della mobilità personale.

Per "servizi competenti" di cui al D.lgs. n. 297/2002, relativamente alla verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, s'intendono esclusivamente i servizi pubblici per l'impiego.

Il riconoscimento e la conservazione dello stato di disoccupazione sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, qualora il reddito che ne derivi non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base dell'anno fiscale in corso. Tale soluzione consente alla persona che lavora a tempo parziale o con contratti brevissimi, sia di tipo subordinato che parasubordinato o autonomo, la cui prospettiva di reddito sia inferiore alla soglia esente, di rendere la dichiarazione di disponibilità, acquisendo lo stato di disoccupazione.

E' consentito avere uno ed un solo domicilio ai fini ed effetti della resa della dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e questo deve essere identico a quello rilevante ai fini dell'iscrizione nell'elenco anagrafico.

La dichiarazione di immediata disponibilità non può essere limitata ad alcune tipologie di lavoro o settori produttivi,

né sotto altro profilo condizionata, fatto salvo che l'offerta di lavoro congrua è definita al punto D.2.4.

I servizi competenti, conformandosi almeno agli *standards* individuati all'allegato 2, concordano con la persona in stato di disoccupazione l'adesione ad una serie di interventi e misure di politica attiva (ad esempio: formazione professionale, tirocini, preselezione), sulla base del cui rispetto viene effettuata la verifica di permanenza dello stato di disoccupazione ed eventualmente disposta la perdita dello stato di disoccupazione di cui al successivo punto D.2. Vale anche in questo caso la norma di cui all'ultimo capoverso del punto D.2.4..

Le preferenze ed opzioni manifestate dal disoccupato vanno considerate ai fini della precisazione di una congrua offerta di lavoro e della individuazione delle misure concordate con il Servizio.

Fatte salve le condizioni generali valide per tutti i disoccupati, la dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro può essere resa anche dai disoccupati che hanno svolto lavori agricoli a tempo determinato, soggetti ad uno speciale regime previdenziale, solo nell'eventualità che intendano stabilizzare o migliorare la propria posizione lavorativa, o cambiare settore lavorativo.

A seguito dell'abrogazione del comma 3, dell'art. 11 della Legge 23 aprile 1949, n.264, si ritiene che anche il personale avente funzioni direttive (dirigenti) debba rendere la dichiarazione di immediata disponibilità, ai fini dell'acquisizione dello stato di disoccupazione.

#### **D.2. Sospensione e perdita dello stato di disoccupazione.**

Ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione; la norma individua altresì i "principi" sulla cui base tale accertamento deve essere realizzato.

La perdita dello stato di disoccupazione, di cui ai punti D.2.3. e D.2.4., è disposta dalla Provincia, con atto motivato, in coerenza con le procedure individuate nei seguenti punti D. E' possibile per l'utente richiedere alla

Provincia un riesame dell'atto entro dieci giorni **dal ricevimento della comunicazione**. Nelle more del termine per la suddetta richiesta, e comunque fino ad avvenuto riesame, l'efficacia dell'atto resta sospesa. Qualora tale atto sia confermato, si può ricorrere contro di esso in sede giurisdizionale.

#### **D.2.1. Sospensione dello stato di disoccupazione.**

La sospensione dello stato di disoccupazione interviene in caso di accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero ai quattro mesi se si tratta di giovani, secondo la definizione dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 181/2000 modificato. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro e comprensivo di eventuali proroghe e si misura in mesi commerciali con le stesse modalità del computo riferito allo stato di disoccupazione.

L'anzianità riprende a decorrere, una volta cessato il rapporto.

Al fine di perseguire l'obiettivo di prevenire la disoccupazione di lunga durata e di non penalizzare, nel calcolo dell'anzianità di disoccupazione, il lavoratore con lavoro a tempo determinato o temporaneo di durata inferiore ad otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovane, la sospensione non opera qualora il reddito annuale non sia superiore al limite di reddito di cui all'art. 4, lettera a), del D.lgs. n.181/2000 modificato.

#### **D.2.2. Requisito di reddito.**

Acquista e conserva lo stato di disoccupazione, a norma dell'articolo 4 del D.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 5 del D.lgs. n. 297/2002, chi svolge attività di lavoro, di tipo subordinato, autonomo ovvero associato, da cui derivi un reddito annuale non superiore a € 7.500,00 per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso assimilate, e di € 4.500,00 per lavoro autonomo. Tali importi devono essere rapportati ai giorni di lavoro nell'anno e verranno aggiornati secondo quanto stabilito a livello nazionale in relazione al reddito minimo personale escluso da imposizione.



L'anno di riferimento è quello **commerciale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.**

Il vincolo del reddito non trova applicazione per quanto concerne il reddito percepito da persone impegnate in attività di lavoro socialmente utile, nonché, più in generale, quanto al reddito eventualmente conseguito a seguito di rapporti giuridici che non costituiscono rapporto di lavoro.

All'atto della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, la persona interessata deve dichiarare, altresì, di non percepire, attualmente, redditi da lavoro superiori a quelli sopra indicati e di essere stato informato/a che, in base alla normativa sopra citata, è possibile conservare lo stato di disoccupazione anche a seguito dello svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuo non superiore a quello sopra previsto e, pertanto, di impegnarsi a comunicare al Centro per l'impiego competente il superamento di tale limite di reddito per l'anno in corso e per gli anni futuri.

#### **D.2.3. Mancata presentazione alla convocazione dei Servizi per l'impiego.**

La persona disoccupata è tenuta a presentarsi ai Centri per l'impiego, quando convocata.

Il disoccupato, ove abbia motivata difficoltà a rispondere alla convocazione nella giornata ed all'orario prefissati, può proporre, purché non oltre il giorno stabilito, ai Centri per l'impiego altra data o diverso orario di appuntamento. I Centri per l'impiego accolgono la proposta del disoccupato, se compatibile con le proprie esigenze di organizzazione dell'attività.

La mancata presentazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione ove sia giustificata da malattia, infortunio, servizio di leva o richiamo alle armi, servizio civile ovvero altri casi di limitazione per legge della mobilità personale. Costituisce altresì giustificato motivo di mancata presentazione allo stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria.

Ulteriori casi di mancata presentazione alla convocazione possono essere considerati frutto di giustificato motivo sulla base di indicazioni operative delle Province.

Le ipotesi che costituiscono giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione devono essere tempestivamente ed adeguatamente motivate e/o documentate.

La persona che perde lo stato di disoccupazione poiché non risponde senza giustificato motivo a convocazione, non può rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di due mesi.

#### **D.2.4. Rifiuto di congrua offerta di lavoro.**

La perdita dello stato di disoccupazione consegue pure al rifiuto di una congrua offerta di lavoro.

Il rifiuto non comporta la perdita dello stato di disoccupazione nei casi, già presi in considerazione, che integrano il giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione da parte dei Servizi per l'impiego; inoltre laddove sia opposto da madre o padre disoccupato, nel primo anno di vita del figlio/della figlia.

La nozione di "congrua offerta di lavoro" viene distinta, a seconda del fatto che si riferisca a persone disoccupate ovvero inoccupate.

L'offerta fatta a persone disoccupate, per essere "congrua", deve risultare idonea in relazione a parametri di professionalità, nonché di reddito percepibile. Sotto il primo versante risponde a congruità una offerta di lavoro conforme alle disponibilità espresse dal disoccupato, ovvero omogenea alle esperienze lavorative in precedenza svolte.

Sotto il secondo profilo, la "congruità" è data dalla garanzia di una retribuzione, connessa alla "offerta di lavoro", non inferiore del dieci per cento rispetto a quella percepita immediatamente prima dell'acquisizione dello stato di disoccupazione e autocertificata dall'interessato. Il rapporto fra le due retribuzioni è calcolato sulla base del trattamento economico onnicomprensivo al lordo delle ritenute fiscali, anche plurimensile, con esclusione di quanto

corrisposto a titolo di rimborso spese. Trascorsi sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, la soglia percentuale del dieci per cento di cui sopra, viene elevata al quindici per cento.

Nei confronti delle persone inoccupate risponde, invece, al requisito di congruità una offerta rispondente alle disponibilità espresse, ovvero attinente alla formazione professionale e/o scolastica maturata.

Criteri ulteriori di individuazione di congruità dell'offerta rispondenti alle peculiarità del mercato del lavoro locale, possono essere individuati dalle Province previa concertazione con le parti sociali.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, ove il luogo di lavoro sia distante più di cinquanta chilometri ovvero raggiungibile in un tempo superiore all'ora, utilizzando mezzi di trasporto pubblici, dal domicilio del disoccupato. Laddove il luogo di lavoro non sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, il rifiuto dell'offerta è opponibile, senza perdita dello stato di disoccupazione, ove lo stesso sia distante più di quindici chilometri dal domicilio del disoccupato.

La persona che perde lo stato di disoccupazione poiché senza giustificato motivo rifiuta una congrua offerta di lavoro, non può rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di quattro mesi.

**E. Gli obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego ricadenti su chi impiega prestatori ovvero ospita tirocinanti e figure a questi assimilate.**

Ai sensi dell'art. 4bis, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro. Costituiscono eccezione le fattispecie indicate al punto G.

I prestatori non devono essere già inseriti nell'elenco anagrafico; l'inserimento al contrario avviene d'ufficio, ove non già realizzato, proprio a seguito della comunicazione.

Non è quindi più richiesto ai datori di lavoro tenuti, ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 28 novembre 1996, n. 608, a dare successiva comunicazione dell'avvenuta assunzione, allegare alla comunicazione il modello C/1, che attestava l'iscrizione nelle liste di collocamento ora soppresse.

L'obbligo di comunicazione è allo stato operante secondo le indicazioni precisate nel punto H.4. A partire dalla data che sarà indicata nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 4 bis, comma 7, D.lgs. n. 181/2000, diverranno invece vigenti i seguenti e diversi obblighi di comunicazione nei confronti dei Centri per l'impiego.

Oltre che nel caso già previsto di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare contestuale comunicazione al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo, anche in caso di instaurazione:

- del rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa;
- del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa di socio lavoratore di cooperativa.

La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione ed orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Rientrano in questo ambito, compatibilmente con la disciplina speciale eventualmente prevista, tutti i rapporti giuridici che, nella definizione legale, non costituiscono rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.

I soggetti obbligati a rendere queste informazioni al Centro per l'impiego sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi,

quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, devono inoltre comunicare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni, le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

- trasformazione da tirocinio di formazione ed orientamento ovvero altra esperienza professionale a contratto di lavoro subordinato;
- proroga del termine finale nel contratto di lavoro subordinato;
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato;
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo parziale a tempo pieno;
- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei nel corso del mese precedente.

Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della L. n.59/1997". I soggetti obbligati a fornire le menzionate informazioni possono adempiere per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di consulente del lavoro, ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero ancora delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato.

Le comunicazioni indicate sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei

confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

A partire dalla data in cui sarà operativo in tutto il territorio regionale il sistema semplificato di comunicazione in via telematica denominato SARE, sarà consentito alle imprese, od ai consulenti o centri di servizio da esse delegati, di adempiere all'obbligo di comunicazione nei confronti dei servizi per l'impiego con tale specifica modalità, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la provincia competente. In tal caso la comunicazione da inviare entro trenta giorni alla Regione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 1 luglio 1999, n. 214, convertito con modificazioni nella Legge 2 agosto 1999, n.263, contenente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale, sarà unificata con la comunicazione di assunzione e trasmessa automaticamente dal SARE al sistema informativo della formazione professionale regionale.

Il sistema prevede l'utilizzo delle più moderne tecnologie che consentono la piena cooperazione applicativa tra le diverse amministrazioni provinciali. Questo al fine di consentire ai centri servizi e consulenti che hanno la propria clientela distribuita in ambito sovraprovinciale di effettuare un'unica comunicazione al server della Provincia con cui si è convenzionato, relativa ai movimenti amministrativi di pertinenza anche di diverse Province. Sarà il sistema stesso ad inoltrarle con modalità basate sull'invio di messaggi ad ogni Provincia per le pratiche di propria competenza.

#### **F. L'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione.**

L'art. 8, D.lgs. n. 297/2002, mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della L. n. 56/1987, ove si configura uno speciale regime giuridico concernente l'assunzione presso Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità". La vigenza di tale peculiare modalità di reclutamento presso gli Enti Pubblici, alternativa alle

"procedure selettive", è stata ribadita dall'art. 35, D.lgs. n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 1 bis, D.lgs. n. 181/2000, sono tuttavia contemporaneamente "soppresse" - tra "le liste di collocamento ordinarie e speciali" - pure "le liste di collocamento" previste dall'art. 16.

In questo contesto regolativo la Regione - nelle more dell'adozione di un'apposita disciplina, ed al fine di risolvere adeguatamente e senza soluzioni di continuità le problematiche di reperimento del personale in questione da parte degli Enti pubblici, - in considerazione delle potestà attribuitele nel Titolo V della Costituzione riformato con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; sulla base inoltre della stessa esplicita previsione formulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.P.R. n. 442/2000 - detta i seguenti indirizzi operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri pubblici per l'impiego delle Province, delle procedure per avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni.

1. Le Pubbliche Amministrazioni possono formulare richiesta di personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da questi ultimi. Su istanza della Pubblica Amministrazione interessata e previo accordo con il Centro per l'impiego competente, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla Pubblica Amministrazione stessa, nel rispetto delle regole seguenti.
2. Possono essere avviati a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni tutti i cittadini privi di occupazione. Possono essere avviate a selezione, quanto ad occasioni di lavoro a tempo indeterminato, anche cittadini occupati.
3. I Centri per l'impiego predispongono pubblico avviso, dando preventiva e adeguata informazione dell'occasione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni richiedenti, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'avviamento. **Tale termine si riduce a 8 giorni qualora l'occasione di lavoro riguardi un'assunzione a tempo determinato.**

4. Chi è interessato può partecipare all'avviamento a selezione presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego.
5. Le persone da avviare a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni sono individuate sulla base di graduatorie formate nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro prese in considerazione nell'avviso di cui al precedente numero 3.
6. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è formata con i seguenti criteri:
  - 6.1. la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore;
  - 6.2. ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è conferito un punteggio di 100 punti;
  - 6.3. al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni mille Euro, dato ISEE, fino a 25 punti massimo. E' onere del lavoratore presentarsi al Centro per l'impiego con il dato ISEE **più recente in corso di validità** (che va previamente richiesto ad INPS, Comuni, CAF od'altre strutture abilitate). Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso (un dato ISEE pari a 13.700 euro corrisponde quindi a 14 punti).
  - 6.4. si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti il dato ISEE;
  - 6.5. chi ha effettuato la dichiarazione di disponibilità ai sensi del D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni ha diritto ad ulteriore incremento di 5 punti; **ulteriore incremento di punteggio verrà attribuito al disoccupato in base all'età, secondo il seguente schema: 2 punti se ha compiuto i 40 anni di età, 4 punti se ha compiuto i 45 anni di età, 6 punti se ha compiuto i 50 anni di età.** La dichiarazione di disponibilità deve essere resa antecedentemente alla data di pubblicizzazione dell'offerta di lavoro;